

COPIA DELIBERAZIONE

REG. N. 110

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione del pubblico transito nella strada vicinale Serra di Lazzaro nel tratto compreso tra le P.lle 310 e 336 del Fg.20.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 14,00 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	Cala' Salvatore	}	SINDACO
2)	Nucera Vincenzo		
3)	Sorce Sebastiano		ASSESSORI
4)	La Piana Gaetano		
5)	=====		
6)	=====		
7)	=====		

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Gaetani Liseo Salvatore.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione del pubblico transito nella strada vicinale Serra di Lazzaro nel tratto compreso tra le particelle 310 e 336 del Foglio 20 in territorio di Mussomeli.

VISTO l'art. 824 del codice civile che sottopone a regime demaniale i beni appartenenti ai Comuni purché della specie prevista nel 2° comma dell'art. 822 e cioè le strade, autostrade, acquedotti, etc;

VISTA la legge 2248/1865 e il D.Lgs 1446/18, le quali regolano il diritto di transito delle stradi vicinali ed implicitamente ne definiscono la natura patrimoniale;

ATTESO che il regime giuridico delle strade vicinali può essere correttamente considerato come servitù prediale di uso pubblico nel caso in cui il diritto di transito su dette strade sia esteso a tutti i cittadini e non soltanto ai proprietari dei fondi latitanti o in prosecuzione di essi;

RITENUTO per quanto sopra che ai fini della cessazione del regime di pubblico uso delle strade vicinali non è indispensabile l'atto formale della pubblica amministrazione essendo invece condizione necessaria e sufficiente la cessazione effettiva del pubblico transito;

ACCERTATO, inoltre, che il pubblico transito sul tratto di strada vicinale Serra di Lazzaro nel tratto compreso tra le particelle 310 e 336 del Foglio 20 è venuto meno da tempo e comunque sicuramente fin dalla realizzazione della S.P. Mussomeli - Villalba risalente all'anno 1973;

CONSIDERATO, infine, che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che anche la demanialità possa venire meno per atti univoci della pubblica amministrazione incompatibili con la volontà di destinare una strada ad uso pubblico e ciò tacitamente ed a maggior ragione per le strade vicinali oggetto di minore tutela giuridica stante l'assimilazione delle stesse alle servitù prediali private;

VISTA la legge 8.6.1990 n.142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48;

VISTA la legge 3.12.1991, n.44;

PROPONE

1) Dare atto che il pubblico transito dell'ultimo tratto di strada vicinale Serra di Lazzaro nel tratto compreso tra le particelle 310 e 336 del Foglio 20, segnata in rosso nelle allegate planimetria catastale e ortofoto che costituiscono parte integrante del presente atto, è cessata da tempo e comunque fin dalla realizzazione della S.P. Mussomeli - Villalba.

2) Disporre, di conseguenza, la cancellazione tratto di strada vicinale Serra di Lazzaro compreso tra le particelle 310 e 336 del Foglio 20 dall'elenco dello stradario comunale autorizzando le ditte proprietarie dei fondi adiacenti alle opportune variazioni catastali.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, ing. Carmelo Alba;

VISTO il parere reso dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione: atto non avente rilevanza contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.